



5 marzo 2021

Eco-incentivi Auto. Gli strumenti agevolativi al servizio della rivoluzione sostenibile della circolazione auto

Antonio Racco Tax Department **Santander Consumer Bank**

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO Bonus Malus



- **Introduzione ecobonus-ecotassa**: Legge 30 dicembre 2018, n.145 (**Legge di Bilancio 2019**), art. 1 commi dal 1031 al 1064;
- **Disciplina applicativa ecobonus**: Decreto del MISE 20/03/2019;
- **Ulteriore contributo e successive variazioni**: artt. 44 e 44 bis **D.L. 19/05/2020 n.34** (c.d. “**Decreto Rilancio**”, convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n.77 e da ultimo modificato dall’**art. 74 del D.L. 14/08/2020 n. 104**, c.d. “**Decreto Agosto**”, pure convertito con modificazioni dalla L. 13/10/2020, n.126);
- **Istituzione codice tributo per pagamento ecotassa**: Risoluzione n. 31 del 26/02/2019
- **Primi chiarimenti su ecobonus ed ecotassa**: Risoluzione n. 32 del 28/02/2019
- **FAQ MISE**: <https://ecobonus.mise.gov.it/faq/contributi-e-modalita-di-accesso>



LEGGE DI BILANCIO 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178.: art. 1 comma 652, 654, 657, 658 e 691):

- **Modifica**, per il 2021, l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "**EcoMalus**"), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 651), a seguito della modifica del ciclo di prova, a partire dal 01/01/2021, da NEDC a WLTP.
- **Conferma** per il 2021 il contributo statale (c.d. "**EcoBonus**") per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (commi 652-656), con alcune modifiche rispetto al 2020.
- **Introduce** un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci (N1) e per gli autoveicoli speciali di categoria M1 (comma 657).

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Malus (art. 1, co. 651)



Chiunque acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia a decorrere **dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021** un veicolo di **categoria M1** nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento dell' ECO MALUS che si applicherà solo ai veicoli con emissioni superiori a 191 g/KM (anziché 161 g/Km come previsto fino al 31/12/2020). Nuova tabella ex art. 1, comma 1042 bis L.145/2018 introdotta dall'art. 1, comma 651 Legge 178/2020)

COME FUNZIONAVA FINO AL 31.12.2020 (Acquisti dall'1.3.2019 al 31.12.2020)

CO2 g/km	Imposta (€)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

COME FUNZIONERA' DAL 1.01.2021 AL 31.12.2021

CO2 g/km	Imposta (€)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500

ECO-Malus FUNZIONAMENTO



Acquisti dall'1.3.2019 al 31.12.2020

Agli acquirenti e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2020, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km, è applicabile una imposta (c.d. "ecotassa" di cui al co. 1042 dell'art. 1 della L. 145/2018, modificato dalla legge di bilancio 2021). L'imposta è dovuta se l'acquisto (anche in locazione finanziaria ed anche se effettuato all'estero) e l'immatricolazione (in Italia) del veicolo avvengono entrambi successivamente all'1.3.2019 (ris. Agenzia Entrate 28.2.2019 n. 32).

Data di acquisto del veicolo	Data di immatricolazione	Ecotassa
entro il 28.2.2019	entro il 28.2.2019	no
entro il 28.2.2019	dall'1.3.2019	no
dall'1.3.2019	dall'1.3.2019	sì

L'imposta dovuta, da versare mediante il modello F24 dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente entro il giorno di immatricolazione del veicolo stesso (ris. Agenzia delle Entrate 32/2019), è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni.



Versamento e responsabilità

Il codice tributo per il versamento è stato istituito dalla **ris. Agenzia Entrate 26.2.2019 n. 31** (cod 3500 e versamento mediante F24 ELIDE).

L'acquirente è il soggetto responsabile della corretta e tempestiva effettuazione del versamento.

Il versamento dell'imposta in questione può essere effettuato, oltre che dal soggetto passivo (l'acquirente del veicolo), anche da *“chi richiede l'immatricolazione in nome e per conto dell'acquirente”* (come, ad esempio, il concessionario) (**ris. Agenzia Entrate 28.2.2019 n. 32**)

Qualora al versamento dell'imposta provveda il soggetto che richiede l'immatricolazione (es. il concessionario), operando in nome e per conto dell'acquirente del veicolo, le somme corrisposte da quest'ultimo a titolo di rimborso sono escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15 del DPR 633/72, in quanto relative ad anticipazioni effettuate in nome e per conto della controparte (circ. 8/E/2019, § 3.5.2).

Resta fermo che, ai fini dell'esclusione da IVA, tali importi devono essere adeguatamente documentati (ris. 164/E/2003 e ris. 133/E/2004).

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus (art. 1, co. 652)



Il comma 652, concede il contributo statale per **gli acquisti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 - anche in locazione finanziaria - di autoveicoli nuovi (cat.M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2**, con e senza rottamazione di altro veicolo.

L'importo del contributo è confermato in **2.000 euro** in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in **1.000 euro** senza rottamazione: in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. E' confermata la possibilità di acquisto anche in locazione finanziaria e **il limite di prezzo del veicolo di 50.000 euro (esclusi IVA e messa in strada)**.

L. Bilancio 2021

CO2 (g/km)	Contributo (€) con rottamazione	Contributo (€) senza rottamazione
0-20	2.000	1.000
21-60	2.000	1.000

N.B. CUMULABILE con il contributo previsto dall'art. 1, comma 1031 della Legge 145/2018

L. Bilancio 2019

CO2 (g/km)	Contributo (€) con rottamazione	Contributo (€) senza rottamazione
0-20	6.000	4.000
21-60	2.500	1.500

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus (art. 1, co. 654)



Solo con
rottamazione

Il comma 654 prevede un **contributo statale di 1.500 euro per gli acquisti anche in locazione finanziaria** di autoveicoli nuovi di categoria **M1** con emissioni di Co2 **superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM.**

Gli autoveicoli devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e **gli acquisti anche in locazione finanziaria vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia **un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro** (esclusi IVA - comma 655 - e messa in strada ovvero spese relative all'immatricolazione della vettura, l'IPT, le spese di trasporto ecc. – FAQ 44 MISE).

N.B. CUMULABILE con il contributo previsto dall'art. 1, comma 1031 della Legge 145/2018 e cioè il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus (art. 1, co. 657)



No
Leasing

Il comma 657 prevede a favore di chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1(fino a 3,5 tonnellate) nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice) di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV

Massa totale a terra (tonnellate) MTT	Veicoli esclusivamente elettrici	Ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999			
Con rottamazione	4.000	2.000	1.200
Senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299			
Con rottamazione	5.600	2.800	2.000
Senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5			
Con rottamazione	8.000	4.400	3.200
Senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus



I contributi di cui ai commi 652 e 654 della Legge di Bilancio 2021 sono cumulabili rispettivamente con il contributo previsto dall'art. 1, comma 1031 della Legge 145/2018 e cioè il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi

1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto il seguente contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km)

	CO2 g/km	Contributo (€)
Con rottamazione	0-20	6.000
	21-60	2.500
Senza rottamazione	0-20	4.000
	21-60	1.500

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus



Cumulabilità con altri incentivi

- Comma 1036 L. Bilancio 2019: Il contributo di cui al comma 1031 non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale
- FAQ n.10 MISE: per i veicoli M1 non sono indicate restrizioni in merito alla cumulabilità di Ecobonus con altri incentivi regionali e provinciali. Per i veicoli di categoria L non è prevista alcuna restrizione in proposito
- Agli incentivi statali è possibile sommare i bonus previsti dalle Regioni, alcuni dei quali sono già esauriti, come quelli disposti dalla Regione Lazio o dalla Lombardia (**8.000 euro per auto a zero emissioni con rottamazione**)

Cittadini - Rinnova Autovetture e Motoveicoli 2021



Cittadini

Codice: RLT12021017442

Domande dal: 01/03/2021 , ore 10:00

Scade il: 31/12/2021 , ore 12:00



ATTENZIONE - Le risorse per l'acquisto di autovetture di categoria M1 a zero o bassissime emissioni sono esaurite. Rimane aperta la possibilità di fare domanda solo per l'acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori o motoveicoli) ad alimentazione esclusivamente elettrica. Ricordiamo che per la prenotazione delle risorse è necessario recarsi in concessionaria dopo la presentazione della domanda.


ENTE RESPONSABILE
Regione
Lombardia



Oneri documentali per le società di leasing

N
O
R
M
A
T
I
V
A

- In caso di rottamazione, il veicolo deve essere indicato nel **solo atto di acquisto** (co.1033 della L. Bilancio 2019 e l'art. 3, co. 3, lett. b) del decreto 20/03/2019)
- In caso di leasing i costruttori conservano copia del contratto e della dichiarazione della società di leasing che attesta la **tipologia di veicolo** e **l'ammontare del contributo risultante dalla fattura**, lasciando intendere che tali indicazioni sono previste sulla sola dichiarazione della società di leasing (art. 6 del decreto 20/03/2019)
- L'art. 9 del decreto 20/03/2019 non prevede **nessuna indicazione in relazione al veicolo rottamato** nella documentazione relativa al leasing




F
A
Q
M
I
S
E

- FAQ 17 MISE: per atto di acquisto si intende anche il contratto di leasing e nello stesso deve essere **indicato il contributo** e, **nel caso di rottamazione, il veicolo consegnato e destinato alla rottamazione**
- FAQ 31 MISE: la dichiarazione della società di leasing indica il **veicolo concesso in leasing, l'ammontare del contributo e il riferimento alla fattura**
- FAQ 36/37 MISE: il contributo Rilancio / contributo Agosto / contributo L. Bilancio 2021 **devono essere indicati separatamente** rispetto al contributo Ecobonus all'interno del **contratto e nella dichiarazione** della società di leasing specificando la normativa
- FAQ 55 MISE: Lo **sconto del venditore** va indicato nel contratto di leasing e nella dichiarazione rilasciata dal concessionario

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus



Situazione Fondi Residui





Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli elettrici

I co. 77-79 dell'art. 1 della L. 178/2020 prevedono l'assegnazione di un contributo per l'acquisto di veicoli elettrici. In particolare, il contributo è pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell' acquirente e spetta:

- ai soggetti (persone sicche) appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro,
- che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW di categoria M1 con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA;
- se gli acquisti avvengono entro il 31.12.2021

Il contributo, inoltre, è riconosciuto nel limite delle risorse stanziare e **non è cumulabile** con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Modalità e termini di erogazione saranno definiti con un apposito DM

IL NUOVO SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus



Nuovo art. 1, comma 1031 **lett.b-bis)** Legge 145/2018 **introdotta dal DL Agosto post conversione** in legge (art. 74-bis DL Agosto) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il **31 dicembre 2021** un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto **un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione**

IL SISTEMA INCENTIVANTE AUTO – ECO-Bonus fino al 31.12.2020



Per le **persone fisiche e giuridiche** dal **1° agosto 2020*** al **31 dicembre 2020**, per acquisizioni anche in locazione finanziaria, di un autoveicolo nuovo di categoria M1 (art. 44 DL 34/2020 conv. in Legge n. 77 del 2020 modificato dall'art. 74 DL 104/2020 conv. in Legge 126 del 2020):

- **con rottamazione** di un analogo veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo statale è pari a:
 - **2.000 euro** nel caso di acquisto di veicoli elettrici ed ibridi (con emissioni da 0 a 60 g/KM di CO₂);
 - **1.750 euro** nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione (con emissioni da 61 a 90 g/km di CO₂);
 - **1.500 euro** per l'acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione con emissioni da 91 fino a 110 g/KM di CO₂.
- **senza rottamazione** di un analogo veicolo, il contributo è pari a:
 - **1.000 euro** nel caso di acquisto di veicoli elettrici o ibridi (con emissioni da 0 a 90 g/KM di CO₂)
 - **750 euro** nel caso di acquisto di veicoli con qualsiasi alimentazione, con emissioni da 91 fino a 110 g/KM di CO₂.

*In una news pubblicata l'1.9.2020 sul sito del MISE è precisato che il contributo "relativo alle due nuove fasce poteva essere richiesto per i veicoli acquistati e immatricolati dal 15.8.2020".



**Per eventuali comunicazioni, reclami o richieste inerenti il corso,
è possibile contattare:**

Area Formazione e Servizi di Audit

ASSILEA SERVIZI

Via d'Azeglio, 33

00184 - Roma

Tel. 06/99703622

Tel. 06/99703654

Formazione@AssileaServizi.it

www.assilea.it

Assilea Servizi S.u.r.l.

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002